

LEGGE REGIONALE 12 novembre 1996, n. 35

Disposizioni urgenti relative al rilascio dei nulla-osta regionali per l'apertura di grandi strutture di vendita.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1

Sospensione nulla-osta

1. In attesa della approvazione della nuova disciplina sui criteri di programmazione attinenti alle grandi strutture di vendita e comunque non oltre il 31 marzo 1997, è sospeso il rilascio da parte della Giunta regionale dei nulla-osta relativi alle grandi strutture di cui agli articoli 26 e 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426 nei seguenti casi:

- a) nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti per le strutture di vendita con superficie superiore a 600 mq. relativi a generi contingentati posti in vendita in maniera esclusiva o congiuntamente a generi non contingentati e per quelli con superficie superiore a 1.600 mq. per generi non contingentati;
- b) nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti per le strutture di vendita con superficie superiore a 1.600 mq. per generi contingentati e non contingentati.

Art. 2

Disposizioni relative ai nulla-osta non sospesi

1. Nelle more dell'approvazione della disciplina di cui all'articolo 1 e comunque non oltre il termine previsto dal medesimo articolo, per l'istruttoria delle domande di nulla-osta non soggette a sospensione ai sensi dell'articolo 1 è richiesto il parere del comune del territorio nel quale viene insediata la struttura di vendita.

2. Nel caso di concentrazione di esercizi, la Giunta regionale rilascia il nulla-osta di cui al comma 1, qualora siano interessati almeno due esercizi dello stesso settore merceologico attivati ed operanti da almeno tre anni continuativi nel comune al quale si riferisce la domanda.

Art. 3

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno

successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 12 novembre 1996

Galan

Dal procedimento di formazione della legge regionale 12 novembre 1996, n. 35

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 18 settembre 1996, dove ha acquisito il n. 202 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Piccolo, Milani, Gabanizza, Rolando e De Boni;
- Il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni consiliari 1ª e 3ª in data 19 settembre 1996;
- La 3ª commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 23 settembre 1996, presentandolo all'assemblea consiliare, unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del Consigliere Giuseppe Milani, ha esaminato e approvato all'unanimità dei presenti il progetto di legge con deliberazione legislativa 10 ottobre 1996, n. 8985;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 15 ottobre 1996;
- Il Commissario del Governo, con nota 2 novembre 1996, n. 4580/23102, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1º comma dell'art. 127 della Costituzione, con il consenso del Governo della Repubblica alla dichiarazione d'urgenza.

Struttura amministrativa regionale competente:

Dipartimento per il commercio e i mercati